



Venerdi' 15/11/2024

## Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento dell?F24

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Con Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024, lâ€™Agenzia Entrate ha ufficialmente dato il via alla disciplina del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i soggetti che hanno deciso di aderire al CPB.

Lâ€™articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha previsto la possibilitÃ per i soggetti:

- che hanno applicato gli ISA
- e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al CPB

di adottare il regime di â€œravvedimentoâ€• versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dellâ€™imposta regionale sulle attivitÃ produttive.

In particolare, lâ€™istituto si rivolge a coloro che, nelle annualitÃ per le quali Ã” possibile accedere al ravvedimento:

- hanno applicato gli ISA;
- ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dallâ€™applicazione degli ISA correlata alla pandemia COVID, introdotta con i decreti attuativi dellâ€™articolo 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dellâ€™attivitÃ di cui allâ€™articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito.

Per il calcolo della base imponibile dellâ€™imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dellâ€™IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dellâ€™applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Lâ€™Agenzia Entrate ha messo a disposizione una la lettera/comunicazione nel Cassetto fiscale dei soggetti ISA con i calcoli di quanto dovuto per ogni annualitÃ che Ã” possibile sanare.

Il perfezionamento del â€œravvedimentoâ€•, precisa il Provvedimento in esame, avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi, per lâ€™adozione del â€œravvedimentoâ€•, lâ€™opzione Ã” esercitata, per ogni â€œannualitÃ â€•, mediante presentazione del â€œmodello F24â€• relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con lâ€™indicazione dellâ€™ â€œannualitÃ â€• per la quale Ã” esercitata lâ€™opzione.

Per le societÃ e associazioni di cui allâ€™articolo 5 del TUIR o le societÃ di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

- la presentazione del â€œmodello F24â€• di versamento dellâ€™IRAP Ã” effettuata da parte della societÃ o associazione;



- 
- la presentazione dei «modelli F24» di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali ã" effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi l'opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l'opzione, per ciascuna annualitÃ , si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l'indicazione del codice tributo viene, in ne, individuata l'imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l'adesione al ravvedimento. Con riferimento ai termini per l'esercizio dell'opzione, il provvedimento ricorda che la stessa ã" effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento ã" possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.